



Comune di Balmuccia

PROVINCIA DI VC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19

OGGETTO:

**LEGGE 7 APRILE 2014 N. 56 - ART.1, COMMI 135 E 136:
PROVVEDIMENTI**

L'anno duemilasedici, addì sedici del mese di giugno, alle ore ventuno e minuti quindici, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. UFFREDI MORENO - Sindaco	Sì
2. PIZZETTA FABRIZIO - Consigliere	Sì
3. POLETTI CHRISTIAN - Consigliere	Sì
4. DEALBERTO ANDREA - Consigliere	Sì
5. DEALBERTO GEMMA - Consigliere	Sì
6. SALVOLDI SARA - Consigliere	Sì
7. AGARLA MAURO - Consigliere	Sì
8. PIZZETTA EMMANUELE - Consigliere	Sì
9. DE REGIS ANTONELLA - Consigliere	No
10. SABBIONEDA DAVIDE - Consigliere	No
11. FERRARI MICAELA - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale, Signora Dott.ssa Federica Sementilli, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. UFFREDI MORENO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente delibera, ha espresso parere favorevole:
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1, e 147 bis del T.U. n. 267/2000).

F.to: Dott. Michele Orso

Premesso che sulla proposta della presente delibera, ha espresso parere favorevole:
il responsabile, SEGRETERIA AFFARI GENERALI per quanto concerne la regolarità tecnica (art, 49, c. 1, e 147 bis del T.U. n. 267/2000).

F.to: Dott.ssa Federica Sementilli

Premesso che con precedente deliberazione n. 11, assunta in data odierna, sono state esaminate le condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità degli eletti, a seguito delle consultazioni elettorali del giorno 5 giugno 2016, e ne è stata disposta la relativa convalida;

Letto l'art. 1, commi 135 e 136, della Legge n. 56/2014 che testualmente recitano:

135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

Letta, altresì, la Circolare 24 aprile 2014, n. 6508 con cui il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali precisa che “*gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui si sta trattando, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera i) del TUOEL. L'obbligo potrà essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera della consiliatura, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni.*

Ai fini dell'individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell'invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUOEL, per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'amministratore.

Restano, invece, incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUOEL”;

Considerato che l'importo dei gettoni di presenza deve essere rideterminato in modo tale da non superare l'importo di spesa che si sarebbe sostenuto ove si fosse andati ad elezione con la composizione stabilita dalla Legge 148/2011;

Rilevato che le modifiche normative introdotte dalla Legge n. 56/2014, in merito al numero dei consiglieri comunali e all'invarianza di spesa, trovano applicazione immediata;

Richiamata la legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari" in GU n.216 del 16-9-2011, il cui articolo 16, comma 18, dispone che *"a decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;*

Precisato che, in base all'originaria versione dell'art. 16, c. 18, della L. 148/2011, veniva stabilita la decadenza dal diritto alla corresponsione del gettone di presenza, previsto in via generale dall'art. 82 del TUEL, per i consiglieri eletti in Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, con decorrenza stabilita, per richiamo del c. 9 del medesimo art. 16, dal 13 agosto 2012. Tuttavia, la Legge n. 135/2012 (*spending review*), novellando i primi 16 commi dell'art. 16 della L. 148/2011 ha eliminato l'unico riferimento temporale dotato di certezza, contenuto nel comma 9 del medesimo articolo 16. Invero, l'attuale comma 9 prevede unicamente la composizione degli organi dell'unione di comuni, ma nulla aggiunge su eventuali scadenze temporali per l'applicazione della norma, seppure il comma 18 dello stesso art. 16 continui tuttora a richiamare il comma 9 al fine della decorrenza temporale dell'eliminazione del gettone di presenza;

Nella necessità di provvedere ad ottemperare immediatamente al disposto dell'art. 1, comma 136, della Legge 56/2014 e considerato che non esistono riferimenti normativi certi e puntuali quanto all'applicabilità del comma 18 dell'articolo 16 della Legge 148/2011;

Ritenuto comunque che la *ratio* sottesa al predetto comma, rinvenibile nel fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, sia comunque immanente all'ordinamento vigente per gli Enti Locali;

Considerato che la popolazione di Balmuccia conta n. 202 abitanti alla data odierna;

Dato atto che, per tutto quanto sopra detto, non è necessario adottare alcun provvedimento in materia in quanto l'invarianza di spesa risulta assicurata dalla non applicabilità del disposto dell'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 al Comune di Balmuccia;

Richiamato l'art. 82, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, in base al quale: *"Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne."*;

Dato atto che, in materia di indennità di carica al Sindaco, la competenza a deliberare compete alla Giunta Comunale e che la variata composizione dell'Organo Esecutivo (il numero massimo degli assessori è ora stabilito in due, mentre non era prevista la presenza di assessori nel regime instaurato dalla Legge 148/2011) comporta la necessità di non aumentare la spesa per indennità di funzione;

Rimessa sul punto immediatamente precedente ogni decisione alla Giunta Comunale e precisato che non verranno corrisposti emolumenti che, complessivamente, superino gli importi di cui al D.M. 119/2000, avente ad oggetto “Regolamento recante norme per la determinazione della misura della indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;

Richiamato il parere del Ministero dell’Interno ad oggetto: “Amministrazione comunale di XXXXXX (ab. 455). Indennità di funzione al vicesindaco. Quesito” in data 17 Febbraio 2014;

Sentite l’Anci Nazionale e la Prefettura competente per territorio le quali, in via meramente prudentiale ed ufficiosa, suggeriscono una interpretazione della norma conforme ai criteri di contenimento della spesa, in attesa di maggiori chiarimenti;

Letto l’articolo a firma Matteo Barbero apparso sul quotidiano “Italia Oggi”, del giorno venerdì 30 maggio 2014, dal quale si evince l’opinione per cui *il rinvio a una norma abrogata, riguardando solo il profilo temporale di un altro, autonomo precetto, non sembra inficiare la piena operatività di quest’ultimo*;

Presa in esame la **deliberazione n. 208 del 21 dicembre 2015** della sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti, la quale contiene alcuni importanti chiarimenti per una corretta applicazione dei provvedimenti vigenti in materia di emolumenti degli amministratori locali; i magistrati contabili del Lazio, infatti, hanno fatto chiarezza sul complesso quadro normativo soggetto negli anni ad “*alluvionali interventi normativi*” che hanno dato luogo ad alcune disorganicità con conseguenti difficoltà ed incertezze interpretative sulla corretta modalità di calcolo delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, stabilendo che è possibile rideterminare le indennità degli amministratori locali se sono state ridotte in misura maggiore di quanto fissato dalla legge, purché si rispetti l’abbattimento del 10% previsto dalla Legge n. 266/2005.

Per il calcolo dell’invarianza della spesa disposto dall’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, si deve quindi fare riferimento all’indennità massima teorica prevista dal DM 119/2000, applicando la riduzione del 10% ex art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005, come affermato in via definitiva, dopo alterne pronunce, dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con delibera n. 1/CONTR/12 del 24/11/11.

Il parametro di riferimento non è relativo alla minore indennità erogata in concreto e derivante dalle numerose norme sovrappostesi nel tempo oppure da una volontaria autoriduzione operata da singoli Comuni e Amministratori locali in un dato momento;

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione, con esito favorevole, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai Responsabili dell’Area Amministrativa e Contabile, ex art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 267/2000,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la suestesa proposta;

Udita la relazione del Segretario comunale sull’argomento;

Dato atto che è corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in parte premessa, e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

1. **Di dare atto** che non è necessario adottare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 136, Legge 56/2014 alcun provvedimento per assicurare invarianza di spesa in seguito alla proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale;
2. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

La seduta è tolta alle ore ventuno e minuti quarantacinque.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
F.to : UFFREDI MORENO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Federica Sementilli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 106 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20-giu-2016 al 05-lug-2016 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n°69).

Balmuccia, lì 20-giu-2016

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Federica Sementilli

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16-giu-2016

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Balmuccia, lì _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Federica Sementilli

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Federica Sementilli